

222

24 ottobre 2018

Riforma Pensioni, il Governo approva quota 100 e ripristina l'opzione donna.

L'Esecutivo ha approvato Lunedì 15 Ottobre i provvedimenti che andranno a modificare l'accesso alle prestazioni pensionistiche. Ora la parola passa al Parlamento per l'avvio dell'iter legislativo.

Via libera del Governo alla legge di bilancio per il 2019. Il C.d.M. ha approvato il disegno di legge che entro i primi di novembre approderà in Parlamento per l'avvio dell'iter legislativo che presumibilmente si concluderà a fine dicembre.

Le novità in materia di pensioni

Quota 100 - Confermato il varo della quota 100 per dare più flessibilità nell'accesso alla pensione anticipata con il requisito minimo di **62 anni d'età e 38 di contributi**. Non sono previste penalizzazioni nell'importo e l'accesso alla nuova prestazione è ipotizzato a partire da febbraio 2019. Secondo fondate indiscrezioni, **non sarà possibile cumulare** la pensione con redditi da lavoro dipendente o autonomo sino all'età della vecchiaia. Sarà però consentito **il solo cumulo di prestazioni occasionali** nel limite di 5mila euro l'anno. Il **ripristino del divieto di cumulo redditi lavoro/pensione** è frutto delle intenzioni governative di favorire l'assunzione di giovani in sostituzione dei neo-pensionati. Considerata la vastità della platea di potenziali destinatari della riforma, prevista nel 2019 in circa 420 mila unità, s'ipotizza il ripristino delle **finestre di uscita fisse** ogni anno nei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio secondo il trimestre in cui saranno maturati i requisiti della quota; si tratta di un ritorno al passato dopo l'abolizione delle finestre operata dalla Riforma Fornero.

Opzione Donna - Nel disegno di legge è previsto il **rinnovo dell'opzione donna**, cioè l'accesso a pensione anticipata per le lavoratrici dipendenti e autonome subordinato a particolari requisiti di età e contribuzione e soprattutto al **calcolo della prestazione esclusivamente con il metodo contributivo**. Ricordiamo che la norma fu introdotta nel

In questo numero:

Pensioni: Le novità in materia di pensioni e welfare contenute nel DEF,

Coordinamento Previdenza INCA Lombardia - parte 5°: Assegno Sociale e requisito di residenza e titolo di soggiorno ,

INPS: applicazione maggiore aliquota e rinuncia alle detrazioni d'imposta,

INPS: Le prestazioni occasionali con Libretto Famiglia e CPO dopo il Decreto Dignità,

INAIL: VI rapporto nazionale del registro mesoteliomi,

Immigrazione.

Da indiscrezioni l'accesso a pensione anticipata con la cosiddetta quota 100 non sarà soggetto a penalizzazioni. Si prevede però che la nuova forma di accesso alla pensione anticipata sarà incumulabile con il reddito da lavoro dipendente e autonomo.

2004, ed è stata fruita dalle lavoratrici che avevano maturato i requisiti dei 57 anni d'età se dipendenti o 58 anni se autonome e dei 35 anni di contribuzione (con esclusione dei periodi di disoccupazione e malattia) entro il 31/12/2015. Tale requisito d'età è stato aumentato della speranza di vita pari a 7 mesi e, dall'aggiunta dell'applicazione di 12 mesi di finestra se dipendente e 18 mesi se autonoma. In sostanza gli ultimi accessi possibili sono avvenuti con decorrenza 01/01/2018 per le richiedenti con contribuzione fatta valere nelle Gestioni dei Lavoratori Autonomi. Nella riedizione della norma pare che **l'accesso sarà consentito alle lavoratrici con 58 anni, se dipendenti, o 59 anni, se autonome.**

Taglio alle pensioni d'oro - Nel provvedimento è confermato il taglio alle cosiddette pensioni d'oro che, nelle intenzioni del legislatore, ridurrà gli assegni superiori a 4.500 euro netti mensili.

Ricalcolo delle pensioni - Si preannuncia un provvedimento che riguarda da vicino le Organizzazioni Sindacali. S'ipotizza, infatti, di **ricalcolare le pensioni erogate ai lavoratori che hanno fruito di aspettativa sindacale, per le quote retributive determinate dalla valorizzazione della contribuzione aggiuntiva.** Tali lavoratori, a partire dal 01/01/1997, per effetto delle disposizioni introdotte dal D.lgs. 564/96, hanno versato la contribuzione aggiuntiva a carico loro e delle rispettive organizzazioni sindacali sulla differenza tra la retribuzione percepita dal sindacato e quella spettante in azienda accreditata figurativamente o effettivamente percepita nel caso di lavoratore in distacco. L'obiettivo pare sia quello di agire in modalità retroattiva e di considerare tale contribuzione utile al solo calcolo della quota contributiva di pensione con il risultato di una notevole riduzione dell'assegno in pagamento. **Questi provvedimenti, se confermati nel testo di legge, daranno sicuramente origine a un nutrito contenzioso amministrativo e legale.**

APE Sociale - Voci autorevoli indicano la **riproposizione per il 2019 dell'APE Sociale**, che ricordiamo, era prevista in via sperimentale sino al 31-12-2018. Se confermata, si tratta di una decisione importante, consentirà, infatti, a molti soggetti in condizioni svantaggiate, che non potranno beneficiare della quota 100, di accedere a una prestazione che anticipa il conseguimento della pensione di vecchiaia.

Proseguiamo nell'illustrazione dei **contenuti trattati dall'ultimo Coordinamento Previdenza**, (vedi NI 218, 219, 220, 221). I lavori sono **disponibili nella sezione Seminari del [portale di formazione Wiklpercorsi](#)**, cui possono accedere tutti gli operatori INCA e i soggetti che hanno un rapporto di dipendenza o collaborazione con la CGIL.

Requisito della residenza: l'Assegno Sociale (AS) è subordinato oltre alla condizione di bisogno del richiedente, all'assolvimento di particolari requisiti, tra i quali **la residenza sul territorio italiano.** Secondo l'INPS tale requisito deve possedere le caratteristiche di effettività, stabilità e continuità. Già la Corte di Cassazione, nel lontano 2008, aveva chiarito che il concetto di abitualità della dimora non è necessariamente collegato alla continuità e definitività della stessa ma si rende concreto a condizione che la persona **mantenga nel territorio la sua abitazione**, vi torni quando è possibile, e mostri l'intenzione di mantenervi il proprio centro di relazioni familiari e sociali. Così, la Cassazione con la sentenza n. 1739/2016 ha riconosciuto al cittadino extracomunitario, chiamato ad assistere il figlio malato in Marocco, il diritto a percepire l'assegno sociale anche durante l'assenza temporanea dal territorio italiano protrattosi per oltre 5 mesi (trattasi di fattispecie antecedente alla riforma del 2008). Ricordiamo che attualmente il soggetto titolare di AS che si **trasferisce provvisoriamente all'estero** potrà **percepire la prestazione per 30 giorni, oltre questo periodo l'AS è sospeso.** Se la permanenza all'estero sarà di durata superiore all'anno, l'AS sarà revocato. Al rientro in Italia il soggetto, in presenza degli altri requisiti, potrà nuovamente richiedere la prestazione.

Permesso di soggiorno di lungo periodo: l'Inps, con msg. 3239/2017, ha subordinato il **riconoscimento del diritto all'AS** all'acquisizione del **permesso di soggiorno lungo periodo.** Tale richiesta, nell'attuale sistema normativo **non ha più ragion d'essere**, poiché come precisato dalla **Corte Costituzionale** nella sentenza n. 180/2016, l'esigenza per i cittadini extracomunitari di possedere tale documento ai fini dell'accesso alla prestazione è stata **superata dal requisito del soggiorno legale e decennale sul suolo nazionale.** Dal 01.01.2009 (art. 20, comma 10, l. n. 133/2008), infatti, l'AS spetta a chi abbia soggiornato legalmente, in via continuata, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.

INPS: applicazione maggiore aliquota e rinuncia detrazioni d'imposta.

INPS ha emanato il [msg. n. 3806/18](#), con, il quale segue pg.3

informa che, come già chiarito con il [msg. n. 5089/17](#), i beneficiari delle prestazioni pensionistiche e previdenziali che sono interessati a richiedere l'applicazione dell'aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito e/o il **non riconoscimento, in misura totale o parziale, delle detrazioni d'imposta** per reddito di cui all'articolo 13 del TUIR **sono tenuti a darne comunicazione all'Inps ogni anno**. E' possibile acquisire le suddette richieste per l'anno d'imposta 2019 dal **15 ottobre 2018**. Le richieste possono essere inoltrate all'Istituto compilando l'apposita dichiarazione on line dal sito www.inps.it tramite il servizio dedicato **"Detrazioni fiscali – domanda e gestione"**. Resta fermo che l'Istituto, in qualità di sostituto d'imposta, ai sensi della normativa vigente, **in assenza di esplicita comunicazione, applicherà le aliquote per scaglioni di reddito e riconoscerà le detrazioni d'imposta di cui al citato articolo 13** sulla base del reddito erogato al pensionato. Analogamente, ricordiamo che in base all'articolo 7, del decreto-legge n. 70/2011, non è più obbligatorio presentare annualmente la richiesta delle detrazioni per carichi di famiglia previste dall'art. 12 del TUIR e che, pertanto, la domanda deve essere presentata **solo qualora intervenga una variazione dei carichi familiari**, in assenza della quale INPS continuerà ad applicare quelle dell'anno precedente.

INPS: Le Prestazioni Occasionali con Libretto Famiglia e CPO dopo il Decreto Dignità

Il Decreto Dignità, ha introdotto **modifiche al Contratto di prestazione occasionale (CPO) e al Libretto Famiglia**, che l'INPS ha illustrato con la [circolare n. 103/18](#). In particolare sono state introdotte **novità nelle informazioni che i prestatori devono rendere all'atto della registrazione** alla procedura informatica INPS; sono stati creati **nuovi regimi per le aziende alberghiere e del settore turismo e per gli Enti locali**; è stata modificata la dichiarazione da rendere nel settore agricolo e da ultimo è stata **ampliata la modalità di erogazione del compenso al lavoratore**. Le novità nel **settore agricoltura** sono legate all'estensione del periodo temporale da 3 a 10 giorni entro cui è possibile svolgere la prestazione. Ricordiamo però che **l'utilizzo del CPO in questo settore è possibile per le aziende che non occupino più di 5 dipendenti a tempo indeterminato** ed è consentito a soggetti appartenenti a limitate categorie: **a)** titolari di pensione di vecchiaia o invalidità, **b)** studenti con meno di 25 anni di età, **c)** disoccupati iscritti al CPI, **d)** percettori di prestazioni integrative al reddito o di ammortizzatori sociali. Nel **settore del turismo** l'utilizzo è previsto solo se il datore di lavoro **non occupi più di 8 dipendenti a tempo indeterminato** e con soggetti appartenenti alle stesse categorie previste per il settore agricoltura. Per quanto attiene gli **Enti locali**, le prestazioni occasionali **sono ammesse solo per attività**

temporanee o eccezionali (progetti speciali per assistenza a categorie deboli, lavori di emergenza correlati a calamità attività di solidarietà, manifestazioni sociali, ecc.). In questo settore non sono previsti i divieti legati al numero di dipendenti a tempo indeterminato e alle limitazioni soggettive presenti nel settore agricolo o turistico. Un aspetto importante riportato nella circolare è l'indicazione di aggiornare sul sito INPS **la posizione di tutti i prestatori di attività occasionale** registrati nell'apposita piattaforma. Occorre obbligatoriamente **indicare se il soggetto appartiene o meno a una delle quattro categorie per le quali è possibile lo sfioramento del tetto dei compensi, dai € 5.000 a € 6.666**. Si tratta di **a)** titolari di pensione di vecchiaia o invalidità, **b)** studenti con meno di 25 anni di età, **c)** disoccupati iscritti al CPI, **d)** percettori di prestazioni integrative al reddito o di ammortizzatori sociali. Da ultimo sono state introdotte novità nella **modalità di pagamento** del compenso. In aggiunta alle modalità già in vigore (accredito in c/c, bonifico domiciliato) il prestatore potrà riscuotere il compenso **presso qualsiasi sportello postale**, previo inserimento di apposita richiesta all'atto della registrazione, dopo 15 giorni dal momento in cui la prestazione è consolidata, **presentando un apposito mandato emesso dalla piattaforma informatica INPS**.

INAIL: VI rapporto nazionale del registro mesoteliomi.

Nel [VI Rapporto del Registro nazionale dei mesoteliomi](#) pubblicato dall'INAIL sono descritte le **misure epidemiologiche di incidenza, età media alla diagnosi, rapporto di genere e distribuzione territoriale**. I settori di attività e le mansioni maggiormente coinvolte nell'esposizione ad amianto sono stati espunti dai dati ottenuti dalle interviste ai soggetti ammalati. L'archivio del Registro nazionale comprende, a dicembre del 2017, informazioni riguardanti **27.356 casi di mesotelioma maligno (MM)** diagnosticati dal 1993 al 2015. La rilevazione riguarda l'intero territorio nazionale. Il 36% dei soggetti ammalati ha un'età compresa tra sessantacinque e settantaquattro anni. **L'età media alla diagnosi è di settanta anni**. Più del 90% dei casi di mesotelioma registrati è a carico della pleura; sono presenti inoltre 1.769 casi peritoneali (6,5%, rispettivamente 5,3% negli uomini e 9,4% nelle donne), 58 e 79 casi rispettivamente a carico del pericardio e della tunica vaginale del testicolo. Il 72% dei 27.356 casi archiviati è di sesso maschile. Nell'intero archivio i casi con una diagnosi di MM certo sono l'80%, con una marcata variabilità territoriale (dal 72,6% in Liguria a oltre il 90% in Valle d'Aosta, Marche, Umbria, Molise e Provincia autonoma di Bolzano). In sostanza siamo in presenza di un grave problema socio-sanitario ancora in fase di espansione.

Decreto Salvini

La circolare di attuazione del DL 113/2018

Il 15.10.2018, il Ministero dell'Interno ha diffuso una [circolare](#) che presenta i contenuti del DL 113/2018. Della circolare si evidenzia un passaggio molto importante a proposito dei cittadini stranieri titolari del permesso di soggiorno per motivi umanitari: "...per gli stranieri nei cui confronti la Commissione territoriale, al momento dell'entrata in vigore del decreto legge, abbia già completato la procedura di esame della domanda di protezione internazionale e abbia adottato la decisione finale, ritenendo sussistenti gravi motivi di carattere umanitario, si prevede il rilascio di un permesso di soggiorno recante la dicitura "casi speciali", con le stesse caratteristiche, in termini di durata e convertibilità, del "vecchio" permesso per motivi umanitari (validità due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro). Per conseguenza, tutte le richieste giacenti in fase istruttoria e non ancora autorizzate, per le quali la competente Commissione territoriale abbia adottato la decisione finale, ritenendo sussistenti gravi motivi di carattere umanitario, devono essere portate a compimento con il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali. La medesima novella legislativa ha previsto che alla scadenza del permesso di soggiorno per "casi speciali" in parola è previsto il rilascio, previo parere della Commissione, di un permesso di soggiorno annuale recante la dicitura "protezione speciale", disciplinato dal nuovo articolo 32, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008...".

Richiedenti protezioni internazionali e iscrizioni anagrafiche.

Con la [circolare del 18.10.2018](#), il Ministero dell'Interno ha ulteriormente chiarito che:

a) "... il permesso di soggiorno ... conseguente alla richiesta di protezione internazionale, costituisce documento di riconoscimento e ... che lo stesso non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 e dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286...";

b) "... la lettera b) sostituisce il comma 3 dell'art. 5 - che individuava nei centri o strutture di accoglienza il luogo di dimora abituale ai fini dell'iscrizione anagrafica dei richiedenti - prevedendo ora che l'accesso ai servizi previsti dal presente decreto e a quelli comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti è assicurato nel luogo di domicilio individuato ... e modifica il successivo comma 4 disponendo che il Prefetto possa stabilire un luogo di domicilio (non più di residenza) o un'area geografica ove il richiedente può circolare (lett. b, n. 2 la lettera c)...".

c) "... l'art. 5-bis che aveva riconosciuto l'applicabilità dell'istituto della convivenza

anagrafica all'iscrizione dei richiedenti protezione internazionale ospitati in strutture di accoglienza... " è abrogato;

d) "... dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni il permesso di soggiorno per richiesta di protezione internazionale di cui all'art. 4, comma 1 del citato d.lgs. n. 142/2015, non potrà consentire l'iscrizione anagrafica...".

Protezione umanitaria dopo l'entrata in vigore del DL 113/2018

Applicazione del periodo transitorio

Si allegano le ordinanze del [Tribunale di Firenze](#) e del [Tribunale di Bologna](#) - entrambe del 15.10.2018 - che riconoscono ai ricorrenti il diritto alla protezione umanitaria, successivamente all'entrata in vigore del DL 113/2018. Nel provvedimento del Tribunale di Firenze, tra l'altro, si legge quanto segue: "... il D.L. nr. 113/18, in vigore dal 5.10.2018, ha comportato l'abrogazione dell'art. 5 comma 6 del D.lgs. 286 del 1998, ma i nuovi criteri dell'art. 32 comma 3 D.lgs. 25/2008 non possono essere applicati ai procedimenti in corso ex art. 11 Disposizioni Preleggi del codice civile... diversamente opinando, si verrebbe a creare un'irragionevole discriminazione tra chi ha presentato la domanda di protezione prima del 5.10.2018 o radicato una controversia prima di quella data - magari molto tempo prima. Senza avere la definizione del procedimento nei termini indicati dal legislatore, con quelli che invece sono stati decisi dopo il 5.10.2018, facendo dipendere il diverso trattamento dai tempi e dal grado di efficienza dell'organizzazione giudiziaria... Con l'arrivo sul territorio nazionale e con la presentazione del modello C/3 si è acquisito il diritto a presentare la domanda di protezione (ovvero di tutte le forme di protezione ex art. 10 Costituzione) e a quel momento si aggancia la normativa applicabile al caso concreto...".

Bonus Famiglie 2017

Accolto il ricorso presentato a Bergamo

Il [Tribunale di Bergamo](#) ha accolto il ricorso presentato da una cittadina straniera - sostenuta dalla CGIL e dall'INCA di Bergamo - a cui era stata respinta la domanda per l'erogazione del Bonus Famiglia 2017 della Regione Lombardia perché non poteva far valere il requisito "della residenza continuativa in Lombardia per entrambi i genitori da almeno 5 anni". Secondo il Tribunale il concetto di "residenza" deve essere inteso ai sensi dell'art 43 c. 2 c.c., quale "luogo in cui la persona ha la dimora abituale". Avendo verificato che l'interessata ha sempre vissuto in Lombardia acquisendo idonea documentazione e testimonianze al riguardo, il Tribunale ha accertato il diritto della ricorrente alla percezione del bonus famiglia 2017, nella misura di € 1.800,00.

[Segue pg.5](#)

Legge luoghi di culto della Regione Lombardia.

Rinvio alla Corte Costituzionale

Il TAR della Lombardia con la [sentenza n° 2998 dell'8.10.2018](#) ha rimesso alla Corte Costituzionale le questioni di legittimità costituzionale relative all'articolo 72 comma 5 della legge regionale della Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 1 lett. c) della legge regionale 3 febbraio 2015 n. 2. "... Il Collegio dubita della legittimità costituzionale dell'art. 72 della L.R. Lombardia n. 12/2005 nella misura in cui tale norma, avuto riguardo alla tutela costituzionale riservata alla libertà religiosa, non detta alcun limite alla discrezionalità del Comune nel decidere quando e in che senso determinarsi a fronte della richiesta d'individuazione di edifici o aree da destinare al culto...". Il Tribunale inoltre afferma che "... i fedeli di una confessione che intendono trovare una sede per esercitare il proprio culto devono attendere per un tempo indeterminato la decisione del Comune di individuare o meno un'area da destinare ad attrezzatura religiosa: infatti, se decorre inutilmente il termine dei 18 mesi (come nel caso in esame), l'Amministrazione non ha alcun obbligo di avviare il procedimento di revisione del PGT, per individuare le aree destinate a luogo di culto... ". Con la sentenza n° [1939/2018](#), il TAR della Lombardia aveva già rimesso la normativa regionale alla Corte Costituzionale per altre questioni di legittimità.

MATERIALI

Ministero del Lavoro - [REPORT MENSILE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI \(MSNA\) IN ITALIA](#)
- dati al 30 settembre 2018



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)